

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Gent.li Clienti,

ieri l'INPS con un comunicato stampa ha precisato che : “è **sospeso** il versamento della **prima rata di contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali avente scadenza 18 maggio 2020**, nel caso in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 18 del DL 23/2020 (decreto liquidità). Rientrano nella sospensione anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società”

Si ricorda che l'art.18, commi 1 e 2, del DL 23/2020 stabilisce, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta) e nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta), la **sospensione**, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini di versamento, tra l'altro, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre, il [comma 5](#), prevede che la sospensione dei termini di versamento operi anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Nel comunicato di ieri, l'INPS ha chiarito la posizione dei **soci** iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti includendoli tra i beneficiari della sospensione

(affermando che “tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società”). In assenza di ulteriori precisazioni, la condizione della **riduzione del fatturato per beneficiare della sospensione dovrebbe essere verificata in capo alla società**.

Rimane, però, da chiarire la posizione di coloro che sono soci in più società dove non in tutte siano rispettate le previsioni di cui all’art. 18 del DL 23/2020. In questo caso si consiglia, in via prudenziale, di versare il contributo dovuto all’originaria scadenza del 18 maggio 2020.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’**unica soluzione** entro il 30 giugno 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

<http://www.consulenza-impresa.it/emergenza-covid-19.html>